



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2010, proposto da:
C.M.S. Costruzioni Metalliche Santonicola Srl, rappresentata e difesa
dagli avv. Roberto Maria Bisceglia, Sara Pedace, con domicilio eletto
presso Claudio Moscati in Bologna, via Savenella 2;

contro

Comune di Gatteo, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Dani,
Cristiana Carpani, con domicilio eletto presso Fabio Dani in
Bologna, piazza Aldrovandi 3;

nei confronti di

C.E.I.S.A. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Ottani, con
domicilio eletto presso Michele Ottani in Bologna, via Saragozza 1;
Car Consorzio Artigiani Romagnolo Soc.Coop., Consorzio
Nazionale Cooperative di Prod. e Lav.Ciro Menotti Coop.,

Consorzio Artigiani Soc.Coop Arl;

per l'annullamento

- dell'ignota determina n°3/072 del 13 luglio 10 adottata dal Responsabile del Settore affari Generali del Comune di Gatteo con cui la gara avente ad oggetto l'affidamento dei "Lavori di costruzione del nuovo parcheggio coperto e della sovrastante piazza in Località Gatteo Mare è stata definitivamente aggiudicata alla costituenda ATI tra la C.E.I.S.A. spa ed il CAR Consorzio Artigiani Romagnolo soc. coop.;
- dei verbali di gara nelle parti in cui esaminano le migliori contenute nelle offerte prodotte dalle concorrenti ammesse ed assegnano i relativi punteggi sia alla ricorrente che alle costituende ATI controinteressate;
- dei verbali di gara nelle parti in cui dispongono l'aggiudicazione provvisoria alla costituenda ATI tra la C.E.I.S.A. spa ed il CAR Consorzio Artigiani Romagnolo soc. coop. ed individuano la seconda classificata nella costituenda ATI tra Consorzio Nazionale Cooperative di Prod. e Lav. Ciro Menotti coop e CAM Consorzio Artigiani soc. coop. ari;
- della nota prot. 7887 del 15 luglio 10, ricevuta il 20 luglio 10, con cui la Stazione Appaltante, restituendo la cauzione provvisoria, comunica alla ricorrente l'esito della procedura di gara, ovvero l'adozione dell'ignota determina da parte del RUP, n°3/072 del 13 luglio 10, con cui dispone l'aggiudicazione definitiva in favore della

costituenda ATI tra la C.E.I.S.A. spa ed it CAR Consorzio Artigiani Romagnolo soc. coop. controinteressata;

- della nota prot. 8951 del 13 agosto 10 con cui la Stazione Appaltante respinge le richieste della ricorrente di procedere all'annullamento degli atti di gara in via di autotutela;

- del contratto di appalto conseguente ove nelle more sottoscritto ovvero per la declaratoria di inefficacia dello stesso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorche sconosciuto alla ricorrente.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gatteo e di C.E.I.S.A. S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Sono impugnati plurimi atti, puntualmente indicati in epigrafe, comprensivi dell'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI controinteressata e relativi all'appalto per l'affidamento dei lavori di

costruzione di un parcheggio coperto e della sovrastante piazza in località Gatteo Mare (FO-CE).

Nel merito il ricorso è infondato.

Sostiene anzitutto, la società ricorrente, che le disposizioni del disciplinare di gara prevedevano, a pena di esclusione, la produzione di una relazione tecnica illustrativa, massimo di 20 pagine, eventualmente comprensiva di allegati nei quali descrivere la tipologia dei materiali, degli impianti e dei sistemi tecnologici migliorativi rispetto al progetto posto a base di gara.

Aggiunge l'interessata che la Commissione di gara avrebbe, in aperta violazione della *lex specialis*, ritenuto le tavole e gli elementi grafici, prodotti dalle controinteressate separatamente dalla relazione illustrativa, quali elementi determinanti per esprimere il giudizio relativo alla completezza della trattazione, mentre l'espressa indicazione di una relazione di 20 pagine inclusiva di eventuali allegati non autorizzava una simile interpretazione .

Al riguardo occorre evidenziare che per uniforme giurisprudenza le clausole del bando di gara sono di stretta interpretazione, sicché in tale materia deve farsi riferimento al senso letterale delle espressioni in esse utilizzate e non ad altri significati che possono dalle stesse ricavarsi implicitamente o in via di analogia.

Nella specie il senso delle parole usate nel disciplinare di gara non consente di affermare che la produzione di una relazione illustrativa, comprensiva di allegati, solo per il fatto di avere un'ampiezza

superiore alle venti pagine in quanto corredata da tavole ed elementi grafici, potesse comportare l'esclusione dalla procedura concorsuale. Pare del tutto evidente che la misura della esclusione, così come si trae dal contenuto della disposizione, è diretta esclusivamente a sanzionare la mancata presentazione della documentazione richiesta indipendentemente dalla sua consistenza materiale, il cui richiamo nella lex specialis al numero di pagine, rappresenta soltanto una modalità non obbligatoria di presentazione della stessa e cioè in sostanza un invito, ove possibile, alla chiarezza e alla concisione dell'offerta.

Peraltro l'anzidetta limitazione riguardava esclusivamente la relazione illustrativa, ma certamente non atteneva agli allegati che costituivano insieme a quest'ultima ed in base al disciplinare di gara, un dato descrittivo degli elementi migliorativi dell'offerta tecnica, come tali oggetto inevitabile di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Discende dalle suesprese considerazioni che non risulta introdotto, nella fattispecie dalla commissione di gara, alcun nuovo elemento di valutazione connesso alla produzione di elaborati grafici e tavole avendo avuto, questi ultimi, soltanto una funzione esplicativa delle migliorie eventualmente apportate al progetto originario.

In realtà la commissione ha soltanto manifestato attraverso appositi parametri valutativi tra i quali quello della completezza della trattazione, il procedimento logico seguito per dare concretezza

all'iter logico e per rendere palesi i propri giudizi in ordine alla qualità dei materiali, impianti e sistemi tecnologici, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle soluzioni tecniche migliorative e cioè ai sub criteri previsti dalla disciplina di gara.

Non sembra pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che vi sia stata una sovrapposizione di criteri innovativi e modificativi rispetto a quelli espressamente previsti dal disciplinare di gara, poiché l'adozione di meccanismi di valutazione idonei a motivare in modo più stringente e chiaro i punteggi da attribuire ai diversi elementi dell'offerta tecnica non alterava affatto i criteri dettati dal bando i quali sono rimasti nel loro contenuto e significato, del tutto immutati.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Condanna la ricorrente alle spese che si liquidano in complessive € 7000,00 (euro settemila/zero) da suddividere in pari misura in favore dell'amministrazione resistente e della controinteressata .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)